

le funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore. Le due funzioni restano nettamente distinte sotto l'aspetto organizzativo, amministrativo, funzionale e gestionale-contabile, ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

I suddetti organismi hanno separate gestioni dei fondi utilizzando anche distinti conti di tesoreria. In particolare, la gestione e l'utilizzazione dei fondi per l'erogazione degli aiuti comunitari, connessi e cofinanziati sono di competenza dell'Organismo pagatore, (ora dell'ufficio monocratico) restando distinti dai fondi destinati al funzionamento e all'erogazione degli aiuti nazionali. A tal fine, l'assetto organizzativo dell'Agenzia, conformemente alla struttura del proprio bilancio, si articola in centri di costo e in centri di responsabilità amministrativa, assicurando conseguentemente la completa separatezza ed autonomia delle funzioni dell'Organismo pagatore.

L'Agenzia fornisce il necessario supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali per le funzioni di rappresentanza a livello comunitario ed internazionale delle scelte di politica agricola ed agroalimentare, di competenza del Ministero.

L'Agenzia esplica inoltre, ogni altra attività prevista da leggi nazionali ed in particolare:

- a) interviene sul mercato agricolo ed agroalimentare, in attuazione della normativa nazionale d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per i periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovraccapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
- b) esegue le forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano.

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia:

- a) si avvale per lo svolgimento dei compiti di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, dei servizi del SIAN sulla base di apposite convenzioni anche al fine di assicurare la realizzazione, l'aggiornamento e la tenuta del sistema integrato di gestione e controllo degli schedari, degli inventari ed anagrafi;
- b) può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
- c) collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi comunitari e nazionali nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale;
- d) può stipulare convenzioni con altri enti ed organismi per lo svolgimento delle proprie attività.

All'Agenzia, quale Organismo di coordinamento, sono attribuite le funzioni di :

- a) coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 – lettera b), del regolamento (CE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995 e dal regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativi al finanziamento della politica agricola comune;
- b) responsabilità, nei confronti dell'Unione europea, degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune (PAC) nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal FEOGA;
- c) raccolta e validazione dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi pagatori occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dal regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, nonché dal regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio.

In particolare, all'Organismo di coordinamento, nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2, è attribuito di:

- a) rappresentare gli organismi pagatori dell'Italia nel Comitato FEOGA e negli altri comitati e gruppi di lavoro previsti dalla normativa comunitaria per la trattazione delle materia di competenza del FEOGA ad eccezione di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 bis, del D.l. n. 381 /2001 convertito nella l. n. 441/2001;
- b) rendicontare all'Unione europea, in qualità di Organismo di coordinamento, i pagamenti effettuati dall'Agenzia stessa, quale Organismo pagatore, e da tutti gli altri organismi pagatori, secondo le procedure, i formati e le scadenze previsti dalla normativa comunitaria;
- c) promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e verificare la conformità ed i tempi delle procedure istruttorie e di controllo eseguite dall'Agenzia stessa, quale Organismo pagatore, e da tutti gli altri organismi pagatori, effettuando il monitoraggio ed il coordinamento delle attività svolte dagli stessi in attuazione della normativa comunitaria di riferimento;
- d) curare i rapporti con i servizi della Commissione europea in ordine alle questioni attinenti la gestione dei fondi del FEOGA;
- e) esprimere parere tecnico per il riconoscimento degli organismi pagatori nonché gli altri pareri previsti per legge;
- f) ricevere le anticipazioni dei fondi provenienti dal FEOGA per il pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari;
- g) assegnare agli organismi pagatori i fondi per le spese comunitarie, tenuto conto delle esigenze e delle previsioni di spesa formulate dagli stessi;
- h) assicurare l'omogeneità tra gli organismi pagatori delle procedure di autorizzazione, di controllo ed erogazione degli aiuti comunitari, fornendo le necessarie istruzioni operative anche avvalendosi dei servizi di cui al precedente art. 2, comma 7, lettera a);
- i) vigilare sul rispetto dei termini di pagamento;
- l) verificare che l'organizzazione e le strutture degli organismi pagatori siano coerenti e conformi alla normativa comunitaria;

- m) provvedere alla distribuzione dei testi e dei relativi orientamenti comunitari agli organismi pagatori, assicurandone l'applicazione armonizzata;
- n) rilevare, per la segnalazione al Ministro delle politiche agricole e forestali e alle Regioni interessate, i casi di inerzia ed inadempimento nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori;
- o) eseguire la gestione dei pagamenti degli aiuti nazionali, garantendone la compatibilità con la normativa comunitaria.

L'Agenzia, quale Organismo pagatore, ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari non attribuita dalla normativa dell'Unione europea ad altri organismi pagatori.

In particolare, l'Organismo pagatore svolge, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali, i seguenti compiti:

- a) uniforma la propria struttura alla separazione delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati in qualità di Organismo pagatore per la politica agricola comune;
- b) esegue le forniture dei prodotti agroalimentari disposte dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi;
- c) cura la provvista e l'acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno ed alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i paesi dell'Europa centro-orientale e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne i casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;

- d) può essere incaricato, in qualità di Organismo pagatore, a seguito delle procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, di sostituire organismi pagatori inadempienti;
- e) in mancanza o nelle more del riconoscimento degli organismi pagatori regionali può avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni di autorizzazione relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla PAC, degli uffici regionali o di eventuali altri organismi previsti per legge, ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale;
- f) assicura la regolare tenuta degli albi a valenza nazionale e comunitaria.

Nell'ambito delle competenze dell'Agenzia, restano attribuiti all'Organismo pagatore la gestione degli ammassi pubblici comunitari, degli aiuti comunitari agli indigenti ed i programmi comunitari di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, nonché ogni altro intervento comunitario non affidato, dalla normativa comunitaria o nazionale, ad altri organismi.

2. - Gli organi

Le disposizioni normative istitutive dell'agenzia prevedevano (art. 9 del D.L. n.165/1999) quali organi il Presidente, il Consiglio di amministrazione composto oltre che dal Presidente da quattro membri nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa designazione del Presidente da parte del Ministro del tesoro (ora dell'economia e delle finanze), da porre fuori ruolo se dirigente ministeriale (sinora sono stati designati dirigenti generali del Ministero del tesoro- Ragioneria Generale dello Stato collocati fuori ruolo).

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stato portato a cinque con il D.L.vo 15 giugno 2000 n. 188 (art. 8).

Da ultimo l'art. 1, comma primo,lett. D) del D.L. n.381/2001 convertito nella l. n.441/2001 ha modificato numero e composizione degli organi.

Infatti il Consiglio di amministrazione viene composto, oltre che dal Presidente, da sette membri di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Viene in tal modo assicurata la presenza nel Consiglio di Amministrazione di rappresentanti delle Regioni in coerenza con la ripartizione delle attribuzioni in materia di agricoltura, in particolare nella prospettiva della regionalizzazione degli organismi pagatori.

Permane, peraltro, l'anomalia di un organo collegiale composto da un numero pari di membri.

Viene inoltre stabilito che il presidente del Collegio dei revisori dei conti deve essere designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali ed è collocato fuori ruolo.

Viene così regolamentata, quanto alla qualifica soggettiva, la precedente prassi.

Viene infine istituito il Consiglio di rappresentanza. Quest'organo rappresenta gli interessi organizzati dei soggetti investiti dall'attività dell'AGEA (organizzazioni professionali agricole, movimento cooperativo, industrie di trasformazione, settore Commerciale, organizzazioni sindacali, organizzazioni tecniche di settore).

Nell'assetto da ultimo normativamente definito così si dislocano le funzioni degli organi:

a) il Presidente

- il presidente, rappresentante legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Nella specificazione di detti poteri fatta nello statuto dell'ente approvato con decreto interministeriale del 28 settembre 2000, ed ora modificato con delibera del commissario straordinario approvata con decreto interministeriale del 14 giugno 2002, al presidente sono affidate funzioni propositive in ordine all'indirizzo politico-amministrativo, alla programmazione e alla verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

In particolare, il Presidente:

- tiene i rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;
- può designare tra i componenti del Consiglio d'amministrazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per gli enti di grande rilievo, un vicepresidente, con incarico a titolo gratuito;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- assume, ove necessario, deliberazioni d'urgenza e le sottopone a ratifica, nella prima seduta successiva, al Consiglio di amministrazione;

- provvede nelle materie e per gli atti delegati dal Consiglio di amministrazione;
- segnala, previa delibera del Consiglio di amministrazione, al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza, i casi di inerzia ed inadempimento dell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori;
- formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio di livello dirigenziale generale dell'area coordinamento nonché, su indicazione del dirigente preposto all'ufficio monocratico, la proposta per il conferimento degli incarichi dei dirigenti di livello dirigenziale generale delle aree funzionali dell'organismo pagatore;
- propone al consiglio d'amministrazione, su indicazione dei dirigenti preposti all'Ufficio Monocratico ed all'Area Coordinamento, l'individuazione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione gli schemi delle convenzioni da stipulare ai fini dell'esercizio delle deleghe di cui al punto 4 dell'allegato al Reg. (CE) n.1663/95 proposti dall'organismo pagatore;
- può attribuire, per motivate esigenze, incarichi di collaborazione ad esperti nelle materie istituzionali. Agli effetti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, comma 1, lettera p), nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il limite numerico agli incarichi di cui sopra viene predeterminato in tre;
- impartisce le direttive generali nel rispetto delle linee organizzative stabilite dal consiglio di amministrazione;
- delibera la nomina del presidente e dei componenti del servizio di controllo interno, incaricati della valutazione e del controllo strategico, determinando anche i compensi per i componenti esterni.

b) il Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione spettano, secondo lo statuto, funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'Agenzia nonché di fissare in via generale le linee organizzative dell'Agenzia stessa.

In particolare il Consiglio:

- delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e di contabilità ed il regolamento del personale;
- delibera, previo parere del Collegio dei revisori, i programmi annuali e pluriennali, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, la relazione consuntiva sull'attività dell'Agenzia per l'attuazione degli interventi disposti dall'Unione Europea, approva altresì gli atti allegati ai predetti documenti previsti da disposizioni di legge o da norme comunitarie;
- delibera, previo parere del Collegio dei revisori, le variazioni ai bilanci di previsione dell'Agenzia e gli storni di fondi nell'ambito delle singole categorie tra capitoli per adeguare le previsioni di spesa alle effettive esigenze finanziarie delle gestioni, oltre che sulla gestione dei residui attivi e passivi;
- individua, su proposta del Presidente, le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie da destinare al funzionamento degli organi dell'Agenzia e degli uffici di supporto e di diretta collaborazione;
- esprime, su proposta dell'Organismo di coordinamento, parere tecnico in ordine al riconoscimento dei servizi ed organismi pagatori;
- delibera, su proposta del Presidente, la segnalazione al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza, dei casi di inerzia ed inadempimento nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori;
- delibera, su proposta del Presidente, la segnalazione al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, per i provvedimenti di competenza, dei comportamenti del Comitato di cui all'art. 2, comma 1, concretizzanti comportamenti analoghi a quelli disciplinati, per i dirigenti, dall'art. 21, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

- delibera il conferimento ad esperti, nelle materie economiche, merceologiche, giuridiche, informatiche, di organizzazione del personale, fiscali e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Agenzia, sempre che l'Agenzia non vi possa provvedere con il proprio personale;
- delibera, su proposta del Presidente, l'assegnazione dei dirigenti preposti alle aree funzionali dell'Agenzia;
- esercita tutte le competenze, con l'esclusione delle attività di carattere gestionale, non espressamente riservate ad altri da disposizioni normative o dallo statuto.

c) il Consiglio di rappresentanza

Secondo la legge istitutiva il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia.

In tal modo il Consiglio di rappresentanza si colloca nell'ambito dei controlli di gestione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi posti all'Agenzia.

Il Consiglio ha inoltre funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Particolari compiti propositivi e di controllo sono affidati al Consiglio in vista della tutela dei diritti dei destinatari degli aiuti (valutazione delle procedure adottate dall'Agenzia per le erogazioni degli aiuti con rappresentazione al Ministro delle problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza).

d) il Collegio dei revisori

Al collegio dei revisori spettano le funzioni di controllo tipiche di tale organo per gli enti pubblici non economici. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto ministeriale. Peraltro il Presidente ed un componente supplente sono dirigenti del Ministero

dell'Economia e delle Finanze. Ai fini del corretto rapporto controllore-controllato sembrerebbe opportuno che l'importo degli emolumenti spettanti al Presidente del Collegio dei revisori venisse fissato dal Ministro vigilante e non dallo stesso ente, come sinora accaduto.

Infatti l'attribuzione e la quantificazione della retribuzione demandata all'ente vigilato pone delicati problemi di rapporti vigilato-vigilante e può incidere sull'esercizio delle funzioni di controllo dell'organo.

Peraltro la questione è stata risolta con l'introduzione della norma di cui all'articolo 8 della legge 16 gennaio 2003 n.6, che demanda alle amministrazioni di appartenza dei revisori dei conti la stipula del contratto individuale di lavoro.

Va posto in evidenza che non sono stati rinnovati come previsto dall'art. 3 della l. n.441/2001 gli organi dell'AGEA (salvo il collegio dei revisori dei conti nominato con D.M. 20 febbraio 2002), pur essendo da tempo scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n.441/2001.

Peraltro con decreto ministeriale del 3 giugno 2002 è stato nominato il Consiglio di rappresentanza.

Permane, pertanto, il commissariamento dell'ente disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2001.³

³ La motivazione del provvedimento è centrata sulla opportunità della nomina di un commissario straordinario che "quale organo monocratico abbia la possibilità di operare con maggiore tempestività per la completa attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381".

Nel provvedimento la descritta esigenza viene rapportata a considerazioni sull'operato del Consiglio di Amministrazione dell'AGEA il quale avrebbe "assunto in più occasioni comportamenti non in linea con un'ottimale gestione dell'Agenzia, disattendendo in particolare le direttive impartite dall'organo vigilante, influendo così negativamente sul regolare funzionamento dell'Agenzia" nonché dalle intervenute dimissioni del Presidente dell'ente.

In ordine a detto decreto va posto in evidenza che lo statuto dell'AGEA, in coerenza con l'art. 13 comma primo lett. 9) del D.L.vo n.419/1999 prevede all'art. 16 il commissariamento dell'ente nelle ipotesi di:

1) mancato funzionamento del Consiglio di Amministrazione, da ravisarsi nella mancata riunione dell'organo collegiale per più di tre mesi ancorché più volte convocato;
2) nella impossibilità del raggiungimento degli scopi per i quali l'Agenzia è stata istituita. Nel caso concreto va posto in rilievo che il Consiglio di Amministrazione si è regolarmente tenuto in tutte le occasioni nelle quali è stato convocato ed ha regolarmente deliberato sui punti all'ordine del giorno, mentre non vengono in evidenza indici dai quali possa risultare la impossibilità di raggiungimento degli scopi dell'Agenzia.

Infatti con DPCM in data 16 dicembre 2002 è stato prorogato (recte rinnovato) il commissariamento fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione e comunque non oltre la durata di un anno.

Delicati problemi si pongono in ordine alla tempestività della comunicazione delle deliberazioni assunte dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio agli organi di controllo, in modo di consentire il tempestivo ed efficace esercizio dei poteri di tali organi.

In proposito appare opportuno prevedere normativamente l'adozione di dette delibere commissariali alla presenza degli organi di controllo (collegio dei revisori e magistrato della Corte), come già di fatto avviene in molti enti commissariati, sia a fini di trasparenza sia a fini di controllo collaborativo.

Inoltre l'autorità vigilante non ha mai contestato (almeno secondo quanto risulta dagli atti portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione) agli organi dell'ente carenze o illegittimità nelle attività gestionali, né ha emanato direttive sull'attività gestionale dell'Ente.

D'altro canto nelle premesse motivazionali del D.P.C.M. di commissariamento dell'AGEA non vi è alcun cenno alle previsioni statutarie né attraverso la indicazione della norma né attraverso la indicazione dei presupposti integranti secondo statuto l'esercizio del potere di commissariamento.

Nell'ambiguità della motivazione del provvedimento amministrativo può nascere il dubbio che il commissariamento sia stato disposto sulla base di presupposti diversi da quelli previsti nello Statuto, che sembrerebbero consistere, come precisato nel provvedimento all'esame, nella possibilità per un organo monocratico di operare con maggiore tempestività per la completa attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. 27 ottobre 2001, n. 381.

Si pongono in proposito delicati problemi tra poteri dell'autorità vigilante (o più propriamente del Ministro al quale fanno capo gli interessi pubblici primari al cui raggiungimento è finalizzato l'ente pubblico) ed ambito di autonomia dell'ente, espressa nello statuto.

3. - Bilancio e scritture contabili**a) Generalità**

aa) gli interventi comunitari

Secondo il regolamento di amministrazione e contabilità dell'AGEA, approvato con D.M. del 29 novembre 2000 e pubblicato sulla G.U. n. 103 del 3 maggio 2001 e successive modificazioni⁴, la gestione finanziaria delle entrate e delle spese comunitarie, connesse e cofinanziate avviene attraverso un bilancio di cassa.

Va ricordato che l'AIMA si avvaleva di una "gestione finanziaria" basata sul principio del bilancio di cassa (art. 10, 3° comma, legge n. 610), per l'attuazione degli interventi disposti dalla CE. La relativa disciplina contabile è quella emanata in applicazione della delega di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, che recepisce le regole della contabilità comunitaria.

Tale "gestione finanziaria" era alimentata dalle somministrazioni della CE e dalle entrate realizzate dall'Azienda a titolo comunitario; inoltre, sul Cap. 4531 dello stato di previsione del ministero del Tesoro (ora dell'economia e delle finanze) veniva e viene iscritto un apposito stanziamento destinato a finanziare le spese connesse con gli interventi comunitari.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. Tuttavia, per esigenze di maggior dettaglio contabile o di materia, possono essere istituiti sub-capitoli identificati dal numero del capitolo e da codici numerici.

In relazione alla diversa provenienza delle entrate ed alla imputazione delle corrispondenti spese, sono istituiti, nell'ambito del bilancio di cassa, uno o più conti partitari ai quali fanno riferimento contabile uno o più capitoli di spesa e di entrata.

Costituiscono entrate comunitarie:

⁴ Cfr. il regolamento approvato con D.M. 14 giugno 2002 pubblicato sulla G.U. n.173 del 25 luglio 2002.

- a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche destinate ad essere erogate a terzi per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici comunitari o a titolo di quota nazionale di cofinanziamento di aiuti, premi e contributi disposti dalla normativa comunitaria;
- b) le assegnazioni a carico dell'Unione Europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi comunitari ed i rimborsi forfettari delle spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici comunitari;
- c) i ricavi dalle vendite di prodotti agricoli in ammasso pubblico comunitari;
- d) gli altri proventi derivanti o connessi all'attuazione della normativa comunitaria;
- e) ogni altra entrata derivante dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale.

In base alla normativa comunitaria in materia finanziaria e di contabilità e nel rispetto della separazione delle funzioni, la gestione delle spese segue le fasi dell'autorizzazione, del pagamento e della contabilizzazione.

Sulla base del Reg. CE 1663/95 e successive modifiche, l'Organismo pagatore svolge le seguenti funzioni:

- a) Autorizzazione dei pagamenti — ricevimento delle domande di aiuto, istruttoria, controllo, definizione dell'esatto importo da erogare al beneficiario. Predisposizione del provvedimento di liquidazione e del titolo di spesa da inoltrare all'Unità di pagamento.
- b) Esecuzione dei pagamenti — verifica della corretta imputazione della spesa e della conformità della stessa alla normativa comunitaria. Ordine all'Istituto Tesoriere di provvedere al pagamento dell'importo autorizzato a favore del beneficiario.
- c) Contabilizzazione dei pagamenti — registrazione del pagamento nei libri contabili dell'Agenzia e produzione, sulla base di tali registrazioni, delle situazioni periodiche delle spese e delle entrate da dichiarare alla Commissione Europea.

In attuazione alla normativa nazionale, l'Agenzia, in qualità di Organismo pagatore, svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministero delle Politiche agricole e forestali, i seguenti compiti:

- a) intervento sul mercato agricolo ed agroalimentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovraccapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
- b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi;
- c) realizzazione delle attività, di rilievo nazionale, attribuite all'AIMA da specifiche leggi nazionali.

a b) gli aiuti e interventi nazionali

La gestione finanziaria degli aiuti e interventi nazionali si svolge in base al bilancio di previsione deliberato a pareggio dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell'Economia e delle entrate, ai fini della relativa approvazione e del suo coordinamento con le linee del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del governo. La gestione si attua attraverso la ripartizione delle entrate e delle spese in Unità previsionali di base e in centri di responsabilità i quali gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate per il perseguitamento degli obiettivi e dei programmi di attività.

Il bilancio di previsione è impostato per competenza e per cassa. L'Unità elementare del bilancio è costituita dal capitolo, che può contenere un solo oggetto di entrata o di uscita ovvero un numero maggiore di oggetti

tra loro omogenei e ben definiti. Tuttavia, per particolari capitoli o esigenze di gestione, è possibile suddividere i capitoli in articoli.

Nel bilancio di previsione è iscritto, come posta a sé stante delle entrate e delle spese, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio, nonché l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Con l'approvazione del conto consuntivo è accertato l'effettivo ammontare dell'avanzo di amministrazione e le relative disponibilità sono assegnate ai singoli capitoli di spesa. Il presunto avanzo di amministrazione è iscritto tra le spese nel fondo di riserva ed è indisponibile fino al momento in cui l'avanzo stesso venga realizzato. Nel caso di presunto disavanzo di amministrazione, sono illustrati in apposito allegato, i modi con cui ne è garantita la copertura.

Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

- a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali, determinate con legge finanziaria;
- b) dalle somme di provenienza dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dai rimborsi forfetari da parte del FEOGA;
- c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni d'intervento;
- d) da eventuali ulteriori entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Le entrate sono ripartite in unità previsionali di base e in centri di responsabilità.

Le entrate, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e gestito nel rispetto del sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720 – tabella B – e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese sono ripartite in Unità previsionali di base, individuate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ad Aree omogenee di attività, e in centri di responsabilità della spesa.